



SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Patrimonio e Demanio Marittimo

Dirigente: ing. Stefano Penzo - ☎ 041 5534040 - ✉ stefano.penzo@chioggia.org
Responsabile del Procedimento: geom. Ennio Zambon - ☎ 041 5534053- ✉ ennio.zambon@chioggia.org
Istruttore tecnico: Geom. Elvis Terrentin ☎ 041 5534042- ✉ elvis.terrentin@chioggia.org
Istruttore amministrativo: P.I. Paolo Zennaro ☎ 041 5534058- ✉ paolo.zennaro@chioggia.org

Prot. n. _____

Chioggia,

25 SET 2017

N. Reg. 25/E

Oggetto: L.R. n. 33/02 – Rilascio autorizzazione per evento pirotecnico ai sensi dell'art 20 punto 7 "svolgimento di attività pirotecniche, se in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza"; del Regolamento Demaniale, approvato con deliberazione di C.C. 77/12

Ditta: Barion Andrea della ditta pirotecnica F.A.B.A. con sede ia Grignano Polesine –RO- in via G. Mazzo n.40, incaricato dalla direzione dell'Hotel Mediterraneo

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

Con istanza in data 21/9/2017 prot. 44673, il titolare Barion Andrea della ditta pirotecnica F.A.B.A. con sede ia Grignano Polesine –RO- in via G. Mazzo n.40, incaricato dalla direzione dell'Hotel Mediterraneo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere uno spettacolo pirotecnico la sera del 20/10/2017 alle ore 21,00 in occasione di festeggiamenti per il 50° di apertura dell'Hotel a Sottomarina di Chioggia presso il parcheggio dei "Bagni Nuova Sirenella "(Lungomare Adriatico).

Ritenuto di autorizzare l'evento pirotecnico ai sensi dell'art 20 punto 7 "svolgimento di attività pirotecniche, se in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza"; del Regolamento Demaniale, approvato con deliberazione di C.C. 77/12



Città di Chioggia città d'arte

Visto il versamento spese istruttorie tramite bonifico di € 225,00;

Che il responsabile del Procedimento previsto ai sensi degli artt.4 e 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni è il Geom. Ennio Zambon.

Vista la Delibera di C.C. n. 77/2012 “di approvazione Regolamento della disciplina delle attività Balneari aventi finalità turistiche-ricreative. Legge Regionale n. 33/02”.

La dichiarazione antimafia che non sussistono procedimenti in corso di cui all’art 3 L n. 1423/56, ovvero provvedimenti di cui all’art. 10 della L n. 575/65 e ss. Mm., modificato dalla L. n. 94/09

AUTORIZZA

Il titolare sig. Barion Andrea della ditta pirotecnica F.A.B.A. con sede ia Grignano Polesine – RO- in via G. Mazzo n.40, incaricato dalla direzione dell’Hotel Mediterraneo, a svolgere uno spettacolo pirotecnico la sera del 20/10/2007 alle ore 21,00 in occasione di festeggiamenti per il 50° di apertura dell’Hotel a Sottomarina di Chioggia presso il parcheggio dei “Bagni Nuova Sirenella “(Lungomare Adriatico).

L’autorizzazione è sottoposta alle seguenti condizioni:

ART. 21.3- CONDIZIONI PARTICOLARI:

1. lo svolgimento dell’attività non deve comportare movimenti di sabbia, tali da alterare in via definitiva la conformità dell’arenile, delle dune, della pendenza della spiaggia e delle opere di difesa;
2. al termine della manifestazione e /o attività l’area oggetto dovrà essere ripulita e ripristinato lo stato originario dei luoghi a cura e spese dell’interessato. Inoltre eventuali strutture e/o attrezzature installate su tale area devono essere rimosse e tali da rendere l’area totalmente libera, con la esclusione delle strutture, utilizzate per le manifestazioni e/o spettacoli, che per la loro complessità di montaggio o per le ragioni di sicurezza non possono essere montate e rimosse settimanalmente. In tal caso il canone si applica per l’intero periodo di occupazione. Quest’ultima ipotesi non si applica alle manifestazioni che vengono svolte nelle spiagge libere;
3. in occasione di alcuni particolari manifestazioni e /o giochi, le aree sulle quali si svolgono le manifestazioni dovranno essere delimitate in modo evidente, con materiali idonei e ciò al fine di maggiore sicurezza e minor disagio ai bambini;
4. le ditte autorizzate, su ambiti demaniali, dovranno rispettare quanto prescritto nell’ordinanza relativa alla “disciplina attività balneari” inerente alla stagione balneare 2017, emanata dall’Amministrazione Comunale e della Capitaneria di Porto di Chioggia;



Città di Chioggia città d'arte

5. Le ditte autorizzate, ai sensi di quanto stabilito, devono, nello svolgimento dell'attività, rispettare le norme previste dalla Legge n. 104 del 05/02/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le altre norme di igiene e sicurezza vigenti.

Si dichiara, inoltre:

- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adeguamento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione provvedimenti "autorizzazioni e concessioni art. 23", del sito web dell'ente.
- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili
- il presente atto non è soggetto a notifica;

Contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato
Chioggia 25 SET 2017.

Funzionario Delegato
geom Ennio Zambon

X RICEVUTO 10/6/17



Hotel Mediterraneo

PUBBLICO

lungomare Adriatico

Viale S. Simone